COMUNE DI ROTONDI

Provincia di Avellino

AREA - "Affari Generali ed Istituzionali, Servizi Demografici – Statistici e Personale."

SERVIZIO ELETTORALE

Prot. n. 0000337 del 16.01.2018

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ABITAZIONE DI DIMORA

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, delle leggi 27 gennaio 2006, n. 22, e 7 maggio 2009, n.46, che, ai primi quattro commi testualmente recita:

"Art. 1 - Voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (trasporto pubblico organizzato dai Comuni), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, **ossia fra martedì 23 gennaio e lunedì 12 febbraio 2018**, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
   a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
   b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;

3-bis. (omissis)

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b) attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto."

Viste le istruzioni ministeriali;

RENDE NOTO

gli elettori interessati dovranno inviare (preferibilmente su modello gratuito a disposizione presso l'Ufficio Elettorale Comunale) la prescritta dichiarazione entro il giorno 12 FEBBRAIO 2018.

L'Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Rotondi, 15/01/2018

Il Sindaco
Dott. Antonio Russo